Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III – Stato Civile

Prot. n. 200706193-15100/397 Roma, 7 giugno 2007

-AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI

-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

-AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura 11100 AOSTA
Piazza della Repubblica, 15

e, per conoscenza:

-AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100 PALERMO

-AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI

-AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie – Uff.III ROMA

-AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo ROMA

-AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO SEDE

-ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA
DOCUMENTAZIONE E LA STATISTICA SEDE

-ALL'ANCI
Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA

-ALL'ANUSCA
Via dei Mille, 35E/F 40024 CASTEL S.PIETRO TERME(BO)

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III – Stato Civile

-ALLA DeA – Demografici Associati
c/o Amministrazione Comunale
V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)

CIRCOLARE N. 29

OGGETTO: Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale.

Sono giunte a questa Direzione numerose richieste di chiarimento relativamente alla possibilità di celebrare i matrimoni al di fuori dall'edificio comunale e si è constatata l'esistenza di una prassi interpretativa alquanto variata sul territorio.

Si ritiene pertanto opportuno ricordare i principi vigenti in materia, ai quali gli ufficiali dello stato civile si dovranno attenere.

Il Codice Civile stabilisce all'articolo 106 che il matrimonio debba essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

L'art. 110 del Codice Civile prevede altresì la possibilità di celebrazione al di fuori della casa comunale solo in caso di infermità o altro impedimento dei nubendi.

Deve pertanto ritenersi pacifico che il matrimonio deve essere normalmente celebrato in un ufficio inserito all'interno della casa comunale.

Molte richieste di chiarimento giunte allo scrivente ufficio riguardavano la possibilità di celebrare il matrimonio nei giardini della casa comunale. Anche al fine di venire incontro ai cittadini al fine di celebrare matrimoni in comuni che non hanno sale interne adeguate alla importanza della cerimonia, si ritiene che si possa procedere alla celebrazione nei giardini, purché i giardini siano "pertinenza funzionale" dell'edificio dove ha sede la casa comunale. Non sarà invece possibile celebrare matrimoni nei "giardini" o "parchi"

comunali, esterni alla casa comunale, in quanto non dedicati al servizio della casa comunale stessa.

Si ricorda altresì che l'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni possano disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile.

I comuni possono pertanto anche deputare una sala esterna alla casa comunale, al fine di celebrarvi i matrimoni, purché l'istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera della giunta. In tal caso, una copia della deliberazione dovrà essere trasmessa al Prefetto. L'istituzione di una sede esterna, sempre e comunque nella disponibilità del Comune, dovrà avere un **carattere di ragionevole continuità temporale** e non potrà pertanto avvenire per un singolo matrimonio. Anche in questo caso, se tale ufficio esterno è dotato di un giardino di pertinenza, potrà procedersi alla celebrazione del matrimonio anche nel giardino di pertinenza, in analogia a quanto sopra previsto per i giardini di pertinenza della casa comunale.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Annapaola Porzio)